



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

Prov. di Pavia

Loc. Susella 1, 27052 Rocca Susella
Tel. 0383 99 004 - fax 0383 99 200

e.mail comuneroccasusella@virgilio.it
Cod. Fisc. P. IVA: 00487150187

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

N. 06

DEL 18-04-2013

ORIGINALE

Oggetto: CREAZIONE DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO
NELL'ULTIMO QUINQUENNIO ANNI 2007/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione GC n. 22 del 10.05.2012 il Comune di Rocca Susella ha siglato una convenzione con la Comunità Montana dell'Oltrepò pavese ex. art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 con la quale si è provveduto al convenzionamento del servizio tecnico, in quanto il Comune di Rocca Susella risulta sprovvisto di tale figura professionale nell'ambito della propria dotazione organica;
- che a seguito di tale convenzione il sottoscritto Geom. Giovanni Draghi è stato nominato con decreto Sindacale n. 11 del 07/11/2012 responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Rocca Susella;
- che in ragione della convenzione di cui sopra il sottoscritto è tenuto a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Rocca Susella per due ore settimanali;

CONSIDERATO che la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" 21.11. 2000 n. 353, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, stabilisce, che tutti gli enti locali competenti sono tenuti a svolgere la medesima attività di previsione, prevenzione e lotta, ai Comuni è affidato il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal fuoco, avvalendosi, a tale scopo, anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, con lo scopo di fornire indicazioni sulle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 10 della Legge n.353/2000, che dispone:

Vincoli quindicennali: Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.

Vincoli decennali: Sulle zone boscate e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Vincoli quinquennali: Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

-I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. **L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale**, per eventuali osservazioni.

Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, **entro i successivi sessanta giorni**, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

VISTI

- i verbali redatti dal Corpo Forestale dello Stato, comando di Rivanazzano Terme, a seguito degli eventi sopra citati, pervenuti presso questo Ente in data 31.10.2008 P.G. 935 e in data 25.11.2009 P.G.1248;
- L'elenco redatto dal Tecnico Comunale comprensivo dei mappali identificativi delle aree interessate dagli incendi sopra indicati allegato alla presente;

ATTESO

- che la legge 21.11.2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" stabilisce gli adempimenti a carico degli Enti competenti, al fine di svolgere in modo coordinato attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- che, ai sensi dell'art.10 comma 1, di tale legge *"Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di"*

particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

- Che, in particolare, il comma 2 dell'art.10 della citata legge obbliga i comuni di censire tramite apposito Catasto, entro 90 giorni dall'approvazione dell'apposito piano regionale, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei sopralluoghi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;
- Che ai sensi del suddetto comma 2 è inoltre disposto che l'elenco dei predetti soprassuoli debba essere pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi trenta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
- Che all'art.4 comma 4 della medesima legge 353/2000 vengono stabilite le competenze delle regioni, province, comunità montane e comuni in materia di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi;

RILEVATO Che la Regione Lombardia ha approvato il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" con deliberazione n. 8/3949 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che nell'ultimo quinquennio sul territorio del Comune di Rocca Susella si sono verificati n.2 incendi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità amministrativa ed il visto di regolarità contabile dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e smi allegati alla presente determinazione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare le motivazioni espresse in premessa quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Rocca Susella per trenta giorni consecutivi l'elenco delle aree interessate dagli incendi rilevati dal Corpo Forestale dello Stato negli anni 2008 e 2009 al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni.
- 3) Che le eventuali osservazioni dovranno essere presentate nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione della presente determinazione al Sindaco del Comune di Rocca Susella;
- 4) Che entro i successivi 60 giorni si procederà all'approvazione definitiva della perimetrazione delle aree percorse da incendio previa valutazione delle eventuali osservazioni pervenute



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Giovanni Draghi)

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Giovanni Draghi".